



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 184 DEL 08/07/2026

OGGETTO: **AFFIDAMENTO IN GESTIONE TEMPORANEA, STRAORDINARIA E PROVVISORIA DELL'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE PER L'UTILIZZO ALLA S.S.D. RARI NANTES**

L'anno **duemilaventisei** addì **otto** del mese di **luglio** alle ore **14:00** nella residenza municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sono Presenti i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	CASTELLO Antonio	Sindaco	X	
2.	FRANCO Anna	Assessore	X	
3.	GENTILE Riccardo	Vice Sindaco	X	
4.	PICCOLO Luigi	Assessore		X
5.	PRESTA Lucianella	Assessore		X
6.	TAURIELLO Francesco	Assessore	X	

Assiste alla Seduta il Segretario Comunale: Dott.ssa BLENCIO Nicoletta.

Il Sindaco Dott. CASTELLO Antonio, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Premesso che

- il Comune di Pianezza è proprietario dell'impianto natatorio comunale denominato "Ines Bonino", rientrante nel patrimonio indisponibile dell'Ente ai sensi degli artt. 826, comma 3, e 828 del Codice Civile, in quanto destinato allo svolgimento di un servizio pubblico locale di interesse generale;
- tale impianto sportivo comunale ha rilevanza cittadina di interesse pubblico;
- la gestione degli impianti sportivi comunali persegue finalità di promozione della pratica sportiva, tutela della salute pubblica, inclusione sociale e coesione territoriale, in conformità all'art. 4 della Carta Europea dello Sport, alla normativa statale e regionale di settore, nonché al Regolamento comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale;
- ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, l'azione amministrativa deve essere improntata ai principi di legalità, buon andamento, imparzialità, efficienza, economicità e continuità del servizio pubblico;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 22/07/1999, con la quale veniva dato indirizzo di procedere all'affidamento della gestione della piscina comunale "Ines Bonino" per la durata di anni 15, tramite procedura di appalto concorso, procedimento conclusosi come da determinazioni del Direttore del Settore Servizi al Cittadino n.ri 478/2000 e n. 524 del 29/06/2000, nelle quali si stabilisce la concessione alla Società Sportiva Rari Nantes SSDARL dal 06/07/2000 al 05/07/2015;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 230 del 05/11/2014 con la quale si estendeva la durata della concessione da 15 a 25 anni, in quanto la Società sportiva presentava un progetto di manutenzione straordinaria, in data 02/09/2014, prot. n. 11989, per la realizzazione di un intervento che comportava lo sviluppo e il miglioramento della piscina comunale finalizzato ad una maggiore fruibilità della struttura da parte dell'utenza e per un investimento pari a € 250.000,00;

Preso atto, come indicato nella deliberazione 230/2014 prima richiamata, della relazione del Responsabile Settore competente, circa la congruità del computo metrico estimativo del progetto proposto e la concessione del prolungamento della concessione per ulteriori dieci anni, come da appendice rep. N. 2824 del 18/12/2014, registrata a Rivoli il 07/01/2015 al n. 14 serie 3;

Considerato che è intervenuto un lungo periodo di chiusura dell'impianto natatorio dovuto alla pandemia Covid-19 che ha inciso notevolmente su tutte le attività sportive e non, prolungatosi sino al 2022 e che ha comportato un impatto sociale ed economico di grave crisi nazionale;

Richiamata la richiesta del 13/06/2022, pervenuta con pec al protocollo digitale e registrata al n. 799/2022 con la quale la Società Rari Nantes richiede la proroga della durata della concessione in applicazione delle "*Misure per lo Sport*" previste dal Governo del 18/07/2020, art. 21;

Richiamato:

- l'articolo 10 ter del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106 (Decreto Sostegni bis) che ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 le concessioni di impianti sportivi "ubicati su terreni demaniali o comunali";

- il decreto mille-proroghe 2022 (Decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15) con l'articolo 14 comma 4-quater che ha spostato il termine al 31.12.2025 come di seguito riportato:

..... *“4-quater. Al comma 1 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «sono prorogate fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogate fino al 31 dicembre 2025»* allo scopo del riequilibrio economico finanziario delle associazioni stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

Posto che l'emergenza epidemiologica costituisce certamente un fatto non riconducibile al concessionario ed ha inciso negativamente sull'attività tale ed ha inciso sull'equilibrio del piano economico finanziario comportando, inevitabilmente, la revisione delle clausole contrattuali e la concessione di una proroga tecnica;

Considerato che:

- la giurisprudenza contabile, in materia di proroga, ha ribadito la legittimità della stessa solo se sorretta da un interesse pubblico concreto e attuale e se rigidamente limitata nel tempo, non potendo in alcun modo risolversi in un affidamento diretto mascherato (Corte dei conti, Sez. contr. Lombardia, delib. n. 65/2019; Sez. contr. Puglia, delib. n. 92/2020);
- l'ANAC ha chiarito che la proroga costituisce *“extrema ratio”* e deve essere accompagnata dall'effettivo avvio delle procedure di gara (ANAC, delib. n. 576/2018; parere di precontenzioso n. 422/2020);

Accertato che dal settembre 2025 è iniziata la nuova stagione sportiva presso il centro natatorio Rari Nantes e che scadrà nel corso del mese di luglio 2026;

Posto che l'eventuale interruzione dell'affidamento temporaneo dell'impianto sportivo determinerebbe un pregiudizio grave, concreto e attuale all'interesse pubblico, incidendo negativamente sullo svolgimento delle attività sportive e sull'accessibilità dell'impianto da parte della collettività;

Precisato che la presente proroga tecnica ex art. 120, comma 11 del D.Lgs. 36/2023:

- non costituisce rinnovo contrattuale;
- non integra un nuovo affidamento;
- non altera l'assetto concorrenziale del mercato;
- non comporta modifiche delle condizioni economiche e giuridiche originarie;
- per l'impianto natatorio comunale “Ines Bonino” il termine della proroga tecnica è fissato al 31 agosto 2026.

Richiamata la Riforma del “Diritto Sportivo” in vigore dal 01.01.2023;

Riconosciuto meritevole la collaborazione tra associazioni che si occupano di promuovere l'attività natatoria sul territorio cittadino e l'Ente locale che persegue finalità di interesse pubblico;

Visti:

- L'art. 4 della Carta Europea dello Sport;
- Il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 avente ad oggetto “Codice dei contratti pubblici”;
- Il D. Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 avente ad oggetto “Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”;

Riconosciute tutte le motivazioni innanzi esposte tese al perseguimento e tutela di interessi pubblici, nonché la provvisorietà e transitorietà dell'accordo per l'affidamento in gestione temporanea e provvisoria dell'impianto natatorio comunale per l'utilizzo qui prorogato per il tempo strettamente necessario alla indizione di una gara di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 36/2023;

Accertata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

Considerato che non sussiste, da parte della Società, alcuna situazione debitoria nei confronti dell'Amministrazione comunale;

Acquisiti i pareri tecnico e contabile dei Responsabili degli uffici competenti

Tutto ciò premesso

Si propone che la Giunta Comunale DELIBERI

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Prorogare la data di scadenza, agli stessi patti e condizioni dell'affidamento, in gestione temporanea e transitoria per l'utilizzo dell'impianto natatorio "Ines Bonino" alla Società Rari Nantes sino al 31.08.2026 affinché si possa concludere la stagione natatoria in corso e si attivino i procedimenti volti all'affidamento della struttura secondo i dettami dell'evidenza pubblica;
3. Dare atto che l'unità organizzativa responsabile delle procedure da attuare e degli atti necessari è il Settore Funzionamento Interno in collaborazione con l'Ufficio Contratti, nonché il servizio finanziario per gli adempimenti contabili;
4. Trasmettere il presente provvedimento alla Società Sportiva Rari Nantes per opportuna conoscenza.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra.

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 23 del 29/05/2025.

Acquisito in data 08/07/2026 il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 ed allegato alla presente.

Acquisito in data 08/07/2026 il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Segretario Generale espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 ed allegato alla presente.

Con votazione espressa in forma palese con il seguente esito:

Presenti n°	Votanti n°	Voti Favorevoli n°	Voti Contrari n°	Astenuti n°
4	4	4	0	0

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: “AFFIDAMENTO IN GESTIONE TEMPORANEA, STRAORDINARIA E PROVVISORIA DELL’IMPIANTO NATATORIO COMUNALE PER L’UTILIZZO ALLA S.S.D. RARI NANTES”, come sopra trascritta.

Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione (n° 184 del 08/07/2026) immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N° 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
Dott. CASTELLO Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa BLENCIO Nicoletta